SISSA
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Oggetto: Regolamento della SISSA in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - modifiche

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n.3;
Visto il D.P.R 11.07.1980, n.382;
Vista la legge 09.05.1989, n.168;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101, che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);
Vista la legge 30.12.2010, n.240;
Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012;
Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 05.03.2020, n.12 e, in particolare l'art.1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Richiamato il D.D. n.1114 del 21.12.2023, con cui è stato emanato, con modifiche, il Regolamento della SISSA in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi della legge 30.12.2010, n.240;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella riunione del 25.02.2025 e dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 27.02.2025;
Ritenuto di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 - di emanare, con modificazioni, il Regolamento della SISSA in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce integralmente il Regolamento già emanato con modificazioni con D.D. n.1114 del 21.12.2023.

Art. 2 - di stabilire quale data di entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale on line della Scuola.

Art. 3 - di dare adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola e sul sito web della SISSA alla pagina dedicata ai Regolamenti.

Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo risorse umane

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E ufficiorisorseumane@sissa.it

SISSA
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Prof. Andrea Romanino
(firmato digitalmente)

\ac\ap\al

Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo risorse umane

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E ufficiorisorseumane@sissa.it

Prot. n. 10583 - I/3 del 16/03/2025 - UOR: 80907 - Rep. n. 201/2025

SISSA
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

REGOLAMENTO DELLA SISSA IN MATERIA DI CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia presso la SISSA, nel rispetto del codice etico e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005.
2. L'uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente Regolamento è da intendersi riferito a tutti i generi e identità.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno di personale

1. Le procedure volte alle chiamate di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sulla base della programmazione triennale.
2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.

Art. 3 – Attivazione delle procedure di chiamata

1. Le Aree della Scuola presentano motivate proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 2 a valere sulle disponibilità per il reclutamento del personale docente nell'ambito della programmazione di sviluppo scientifico della Scuola.
2. Il Senato Accademico si esprime in merito alle richieste di cui al comma 1 e le propone al Consiglio di Amministrazione della Scuola che le approva nell'ambito del Piano di programmazione triennale del fabbisogno del Personale.

CAPO II
CHIAMATE DEI PROFESSORI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.240/2010

Art. 4 – Vincolo di risorse

Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 2 riferita alle chiamate di cui al presente capo, la Scuola vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio presso la Scuola stessa, come previsto dall'art.18, comma 4 della L.240/2010 e s.m.i.

Art. 5 – Stipula di convenzioni

Gli oneri derivanti dalle chiamate di cui al presente capo possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo messi a bando.

Art. 6 – Bando di chiamata

1. Il bando di chiamata è emanato dal Direttore verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni adottate dagli organi di governo.
2. Il bando specifica il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi, e contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, tra cui le eventuali linee di ricerca da perseguire, nonché informazioni sui diritti e sui doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
3. Il bando può anche stabilire il numero massimo delle pubblicazioni da presentare, a scelta del candidato, in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240/2010; inoltre, in relazione al profilo internazionale della Scuola e alle relative esigenze didattiche, prevederà la specifica conoscenza della lingua inglese.

Art. 7 – Forme di pubblicità del bando

1. Dell'avvenuta emanazione del bando di chiamata è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web della Scuola e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. È data altresì, laddove possibile, la massima diffusione sui siti web utilizzati dalla comunità scientifica di riferimento.
2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso del bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a venti giorni.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione

1. Al procedimento sono ammessi:
 - gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della citata legge n. 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare ovvero per uno dei gruppi scientifici disciplinari ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento stesso, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - i professori di prima e di seconda fascia già in servizio, rispettivamente, per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia;
 - gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle

di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

2. Ai fini della predetta ammissione, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3.7.1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione di cui al presente comma, limitatamente al periodo di durata della stessa.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.

Art. 9 – Divieto di partecipazione al procedimento

Ai procedimenti di chiamata di cui al presente capo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore della Scuola ovvero con il Direttore, il Segretario Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Art. 10 – Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono inviate al Direttore della SISSA secondo le modalità anche telematiche specificate dal bando.
2. Le stesse sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione.

Art. 11 – Commissione giudicatrice

1. Per ogni procedura attivata la valutazione dei candidati di cui all'art. 8 è effettuata da una Commissione giudicatrice designata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Area che ha proposto il bando e nominata dal Direttore. La stessa è composta da almeno tre componenti di cui al più un professore di prima fascia della Scuola. Le componenti esterne sono professori di prima fascia di altre Università italiane o straniere inquadrati in un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza ministeriali ovvero studiosi di elevata qualificazione scientifica operanti presso istituti di ricerca o istituti scientifici italiani o stranieri inquadrati nel profilo professionale di dirigente di ricerca o equiparabili, attivi alla data di nomina della commissione.
2. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. Non possono fare parte della Commissione i professori in servizio presso Atenei italiani che hanno ottenuto una valutazione negativa a sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

5. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
6. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito della Scuola.
7. Non sono previsti compensi per i componenti interni delle Commissioni giudicatrici.
8. Sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 12 – Valutazione dei candidati

1. La Commissione giudicatrice valuta le pubblicazioni scientifiche e il curriculum dell'attività scientifica e didattica presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri e parametri, tenuto conto del profilo richiesto:

 A. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

 a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

 B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

 Saranno valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione - secondo le norme vigenti - nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

 La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

 a) coerenza con le tematiche del gruppo scientifico-disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
 b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
 c) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
 d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione può avvalersi anche di indicatori bibliometrici riconosciuti.

Sarà oggetto di specifica valutazione la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione le Commissioni si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, c. 3, lett. a) della L. 30/12/2010, n. 240 potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

C. Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

Si considererà l'esperienza complessiva di insegnamento, rivolgendo particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) numero, consistenza, rilevanza e attinenza, continuità dei corsi/moduli tenuti;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni di valutazione degli studenti (dottorato, ammissione, tesi di laurea, esami di profitto);
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti,
e) supervisione di tesi di laurea magistrale e di tesi di dottorato.

2. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sulle domande pervenute, così da offrire al Consiglio della Scuola ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata, ed individua il candidato meritevole di chiamata.

Art. 13 – Atti della Commissione Giudicatrice

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Direttore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento, per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene con decreto del Direttore.
3. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Una volta approvati i verbali, gli atti vengono inviati al Consiglio della Scuola per la proposta di chiamata. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web della Scuola.

Art. 14 – Chiamata

1. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio della Scuola con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia) e quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

CAPO III
CHIAMATE NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5 e COMMA 5-BIS DELLA L.240/2010 (in applicazione al testo previgente alla L.79/2022 di conversione del D.L. 36/2022)

Art. 15 – Attivazione delle procedure e personale interessato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio di Area attiva la procedura volta alla chiamata nel ruolo di professore associato del personale titolare di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240/2010 (testo previgente alla L.79/2022 di conversione del D.L. 36/2022), che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge. Dell'attivazione della sopra citata procedura viene data comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. Il predetto personale è sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 15 bis – Chiamate nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 5-bis della L.240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, ai fini dell'inquadramento a professore associato dopo il primo anno di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (testo previgente alla L.79/2022 di conversione del D.L. 36/2022), è facoltà del Consiglio di Area esprimere una motivata richiesta, che viene valutata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, di attivazione delle procedure di chiamata nel ruolo di professore associato per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professore, in presenza di almeno una delle condizioni seguenti:
 a) siano studiosi reclutati come ricercatore di tipo b) ma già inquadrati in precedenza in una posizione più elevata o equiparata a quella di professore e vantino un prestigioso curriculum scientifico;
 b) siano ricercatori che abbiano dimostrato una rilevante qualificazione scientifica mediante acquisizione di importanti e prestigiosi finanziamenti internazionali

pluriennali (o equiparati a tali) che prevedono la revisione tra pari ovvero siano studiosi risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione e posseggano i requisiti previsti per la chiamata diretta nel ruolo di professore associato (ex art.1, comma 9 della L. 230/2005) nonché vantino un prestigioso curriculum scientifico;

c) siano già stati titolari di contratto di ricercatore ex art.24, co.3, lettera b) (testo previgente alla L.79/2022 di conversione del D.L. 36/2022), presso altro ateneo, abbiano stipulato successivamente un nuovo contratto con la SISSA per il medesimo ruolo e abbiano totalizzato tre anni di attività prestata in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo b) sommando i periodi di servizio svolto complessivamente nella qualifica anche se presso diverse istituzioni.

2. La valutazione del candidato, oltre a quanto previsto dall'art.12 del presente Regolamento, comprenderà anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
3. Per la nomina della Commissione giudicatrice della procedura, gli atti della Commissione stessa, le modalità di chiamata e le forme di pubblicità si applica quanto previsto dal presente Regolamento per le chiamate nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 5, della L. 240/2010 (testo previgente alla L.79/2022 di conversione del D.L. 36/2022).

Art. 16 – Risorse finanziarie

1. In caso di esito positivo della valutazione di cui all'art.15, il titolare del contratto che si trovi nel terzo anno del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati, previa deliberazione di proposta di chiamata espressa dal Consiglio della Scuola (in composizione ristretta ai docenti di prima e seconda fascia) e di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di esito positivo della valutazione di cui all'art.15 bis, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata a seguito del parere del Consiglio della Scuola (in composizione ristretta ai docenti di prima e seconda fascia), indicando la relativa decorrenza del nuovo inquadramento.
3. Per i fini indicati ai commi 1 e 2, la programmazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento assicura la disponibilità delle relative risorse.

Art. 17 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è designata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Area che ha proposto il bando, e nominata dal Direttore. La stessa è composta da almeno tre componenti di cui al più un professore di prima fascia della Scuola. Le componenti esterne sono professori di prima fascia di altre Università italiane o straniere inquadrati in un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza ministeriali

ovvero studiosi di elevata qualificazione scientifica operanti presso istituti di ricerca o istituti scientifici italiani o stranieri inquadrati nel profilo professionale di dirigente di ricerca o equiparabili, attivi alla data di nomina della commissione.

2. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. Non possono fare parte della Commissione i professori in servizio presso Atenei italiani che hanno ottenuto una valutazione negativa a sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
5. I lavori della Commissione debbono concludersi entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina.
6. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
7. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito della Scuola.
8. Non sono previsti compensi per i componenti interni delle Commissioni giudicatrici.
9. Sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 18 – Valutazione dei candidati
Si applica quanto disposto dall'art.12 del presente Regolamento.

Art. 19 – Atti della Commissione Giudicatrice
Si applica quanto disposto dall'art.13 del presente Regolamento.

Art. 20 – Chiamata
Si applica quanto disposto dall'art.14 del presente Regolamento.

Art. 21 – Forme di pubblicità della procedura di chiamata
Alla procedura di chiamata è data pubblicità sul sito web della Scuola.

CAPO IV
CHIAMATE NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK
AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5 DELLA L.240/2010
(in applicazione al testo modificato dalla L.79/2022 di conversione del D.L. 36/2022)

Art. 22 – Attivazione delle procedure e personale interessato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, a partire dalla conclusione del terzo anno del contratto e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di ricercatore in tenure track ai sensi dell'art.24, comma 5, della L.240/2010 (testo modificato dalla L.79/2022 di conversione del D.L. 36/2022), il Consiglio di Area attiva - su istanza dell'interessato e nei limiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento - le procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore associato del citato personale, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Dell'attivazione della sopra citata procedura viene data comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art.14, comma 6-duodevicies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022 e s.m.i., fino al 31.12.2026, su richiesta del ricercatore a tempo determinato in tenure track interessato, è riconoscibile - ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato - uno dei seguenti periodi:
 a) un periodo di servizio pari a tre anni per coloro che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lettera a) della L.240/2010 nel testo anteriore alle modifiche della L. 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022; in tale caso la valutazione per l'inquadramento nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art.24, comma 5, della L. 240/2010 (testo modificato dalla L.79/2022 di conversione del D.L. 36/2022) può avvenire non prima di dodici mesi dalla presa di servizio;
 b) un periodo di servizio pari a due anni per coloro che sono stati, per almeno tre anni, titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'art.22 della L.240/2010 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022.

Art. 23 – Risorse finanziarie

1. In caso di esito positivo della valutazione di cui all'art.22, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata a seguito del parere del Consiglio della Scuola (in

composizione ristretta ai docenti di prima e seconda fascia), indicando la relativa decorrenza del nuovo inquadramento.

2. Per i fini indicati al comma 1, la programmazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento assicura la disponibilità delle relative risorse.

Art. 24 – Commissione giudicatrice

Si applica quanto disposto dall'art.17 del presente Regolamento.

Art. 25 – Valutazione dei candidati

1. I criteri di individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professore di seconda fascia sono fissati dal Decreto Ministeriale del MUR del 21.10.2024 n. 1658.
2. Il ricercatore è valutato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:
 - del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
3. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.
4. Sulla base dei criteri di cui al successivo articolo, la commissione assegna un giudizio complessivo sulla candidatura secondo la scala seguente, ordinata in modo decrescente:
 a. ottimo
 b. buono
 c. sufficiente
 d. insufficiente.

 In considerazione dell'esigenza, propria della vocazione e strategia istituzionale della Scuola, di perseguire il più alto livello nelle attività di formazione e di ricerca, che richiede ai propri ricercatori e docenti un livello di maturità scientifica e didattica particolarmente elevato in relazione alla posizione che sono chiamati a ricoprire, e tale da contribuire a

mantenere gli standard di eccellenza della Scuola nella didattica e nella ricerca nonché di promuoverne - nel medio-lungo termine - la visibilità, l'attrattività e la competitività anche internazionale, la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato sarà considerata positiva solo nel caso in cui il giudizio riportato sia “ottimo”.

Art. 25 bis – Criteri per la valutazione dei candidati

A. Valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti

La valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti si basa sui seguenti criteri:

a) impegno e livello di continuità dell’attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione, e in particolar modo nei corsi di dottorato;
b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dalla Scuola;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, di passaggio d’anno e ai fini del conseguimento del titolo di Ph.D., nonché agli organi e alle attività della Scuola posti a servizio degli studenti;
d) quantità e qualità dell’attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

B. Valutazione dell’attività di ricerca scientifica

Nell’ambito della valutazione delle attività di ricerca scientifica si prendono in considerazione:

a) l’organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell’open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall’art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

d) la partecipazione, in qualità di "principal investigator" o di collaboratore del "principal investigator", in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore

C. Valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze

In questo ambito, la Scuola prende in considerazione, laddove rilevanti:
a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;
d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze.

D. Valutazione della consistenza e della qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca.

Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di

valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

Art. 26 – Atti della Commissione Giudicatrice
Si applica quanto disposto dall'art.13 del presente Regolamento.

Art. 27 – Chiamata
Si applica quanto disposto dall'art.14 del presente Regolamento.
Art. 28 – Forme di pubblicità della procedura di chiamata
Alla procedura di chiamata è data pubblicità sul sito web della Scuola.

CAPO V
CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA L.240/2010

Art. 29 – Attivazione delle procedure e personale interessato
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio di Area propone, fino al termine consentito dalla norma di legge, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questa Scuola che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240/2010.
2. Le proposte formulate dal Consiglio di Area vengono sottoposte al vaglio del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il predetto personale è sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento.

Art. 30 – Risorse finanziarie
1. Per i fini di cui all'art. 29, la Scuola può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Successivamente al

termine consentito dalla norma di legge, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010.

Art. 31 – Commissione giudicatrice
Si applica quanto disposto dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 32 – Valutazione dei candidati
Si applica quanto disposto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 33 – Atti della Commissione Giudicatrice
Si applica quanto disposto dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 34 – Chiamata
Si applica quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 35 – Forme di pubblicità della procedura di chiamata
1. Alla procedura di chiamata è data pubblicità sul sito web della Scuola.
2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito web della Scuola decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a venti giorni.

CAPO VI
CHIAMATE DIRETTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9 DELLA Legge n. 230/2005

Art. 36 - Attivazione delle procedure e personale interessato
Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e previo nulla osta del Ministero dell'Università e della Ricerca, la Scuola può procedere alla copertura di posti di professore ordinario o associato mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.

Art. 37 – Procedura di attivazione

Il Consiglio dell'Area scientifica interessata (in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia per la chiamata nella posizione di professore associato o ai soli docenti di prima fascia per la chiamata a professore ordinario), con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, richiede la chiamata diretta dello studioso, esprimendosi anche in merito alla congruità del profilo dell'interessato e dello specifico progetto rispetto alle esigenze della Struttura medesima.

In ogni caso la richiesta di chiamata, deliberata dall'Area, dovrà indicare:

a. il progetto di ricerca, la natura del finanziamento e la sua durata nel caso di vincitore nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione,
b. il regime di impegno (a tempo pieno o definito) richiesto;
c. il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di riferimento,
d. le necessità didattiche e scientifiche dell'Area che giustificano la richiesta della copertura del posto nel settore scientifico-disciplinare indicato;
e. l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti richiesti per la chiamata diretta, motivando la congruità del profilo e del progetto rispetto alla tipologia di posizione e alle necessità di cui alla lettera c. In particolare, per quanto riguarda il profilo dello studioso, si dovrà tenere conto dell'esigenza, propria della vocazione e strategia istituzionale della Scuola, di perseguire il più alto livello nelle attività di formazione e di ricerca, che richiede ai propri ricercatori e docenti un livello di maturità scientifica e didattica particolarmente elevato in relazione alla posizione che sono chiamati a ricoprire, e tale da contribuire a mantenere gli standard di eccellenza della Scuola nella didattica e nella ricerca nonché di promuoverne - nel medio-lungo termine - la visibilità, l'attrattività e la competitività anche internazionale.
f. le modalità della copertura finanziaria, sulla base della programmazione triennale.

Il Senato Accademico approva la richiesta, che viene sottoposta al Consiglio della Scuola, che formula un parere nella forma di una proposta di chiamata. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere conforme del Consiglio della Scuola, delibera la chiamata definendo, su proposta del Direttore, l'attribuzione del trattamento economico sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

La delibera di chiamata viene successivamente inviata al Ministero dell'Università e Ricerca per il rilascio del nulla osta alla nomina.

CAPO VII
MOBILITA' PER CHIAMATA
art.7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della L. 240/2010 e D.M. 367 del 29.04.2022

Art. 38 – Attivazione delle procedure e personale interessato, requisiti

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, la Scuola può procedere alla chiamata di professori ordinari e associati, nei confronti dei seguenti soggetti:
 a) docenti in servizio da almeno cinque anni presso altre università italiane nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere o enti di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al D.M. 10.05.2023, n.456, e successivi aggiornamenti;
 c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art.1, commi 422 e seguenti della legge 27.12.2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
2. Per le chiamate di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.16 della legge 30.12.2010, n.240. La verifica positiva del possesso dei predetti requisiti spetta alla Commissione giudicatrice della selezione e condiziona l'ammissione delle relative candidature alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali.
3. Ai fini della determinazione del periodo minimo richiesto di cinque anni di servizio, si computa l'anzianità di servizio maturata dai candidati a decorrere dalla data di assunzione/nomina nella qualifica dagli stessi ricoperta presso gli enti di appartenenza con la sola esclusione dei periodi di aspettativa/congedo o di fruizione di altri istituti giuridici per i quali la normativa vigente prevede una temporanea interruzione dell'anzianità di servizio.

Art. 39 – Avviso di selezione

1. I Consigli di Area, in coerenza con le proprie esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da assicurare, propongono con

apposita delibera, l'attivazione di procedure selettive per la chiamata di professori ordinari e associati ex art.7, comma 5-bis della L. 240/2010.

2. Il Senato Accademico, valutate le proposte pervenute dalle Aree e verificata la congruenza delle richieste presentate rispetto alle esigenze della Scuola, esprime il proprio parere sull'attivazione delle posizioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei pareri formulati dal Senato Accademico delibera, nell'ambito delle risorse disponibili, quali posti vengano attivati e l'avvio delle procedure di selezione, sulla base di criteri di copertura finanziaria, di punti organico e di programmazione del personale.
4. Le procedure sono bandite con Avviso pubblicato almeno sul sito web della SISSA, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui all'art.29 del presente Regolamento.
5. La chiamata viene effettuata mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalla Scuola.
6. L'Avviso pubblico deve indicare specificamente:
 a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c), nonché uno o più settori scientifico disciplinari ricompresi nello stesso gruppo scientifico-disciplinare in cui sarà effettuato l'inquadramento del candidato selezionata/o, nonché la struttura accademica di afferenza;
 b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui all'art.29;
 c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 d) le funzioni che il candidato selezionato dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
 e) i criteri di valutazione delle proposte progettuali, come specificati all'art.33 del presente Regolamento
 f) le modalità di composizione e costituzione della Commissione di selezione;
 g) il termine di presentazione delle candidature ai fini della manifestazione di interesse per la copertura della posizione, non inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso;
 h) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente della Scuola;
 i) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Art. 40 – Domande di partecipazione

I soggetti interessati in possesso dei previsti requisiti presentano la propria candidatura indirizzandola al Direttore della SISSA secondo le modalità ed entro il termine di scadenza specificati nell'Avviso di selezione, corredandola del proprio curriculum scientifico-professionale, completo dell'elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti, nonché della

proposta progettuale che intendano far valere agli effetti della loro presa in considerazione ai fini della procedura.

Art. 41 – Commissione giudicatrice
Si applica quanto disposto dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 42 – Criteri di valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti presentati dai candidati è effettuata dalla Commissione secondo i seguenti criteri:
 - coerenza della proposta progettuale con le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione esplicitate nell'Avviso di selezione;
 - congruenza della proposta progettuale con il gruppo scientifico-disciplinare ed eventuale settore scientifico disciplinare oggetto dell'Avviso, nonché con i contenuti delle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione previsti;
 - qualità, originalità, completezza, concretezza ed innovatività della proposta progettuale, avendo riguardo ai risultati attesi, all'impatto della proposta stessa, anche in termini della eventuale possibile potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze e della possibile integrazione interdisciplinare con ulteriori ambiti scientifici;
 - credibilità della proposta anche in termini della qualificazione scientifica e di competenza già maturate dalla/dal candidata/o negli ambiti disciplinari oggetto dell'Avviso, documentata dal curriculum, dalla produzione scientifica e dai titoli presentati e relativa congruenza e adeguatezza rispetto alla proposta progettuale presentata;
 - con riguardo alle esigenze didattiche, le proposte progettuali vengono valutate in ragione della riferibilità a tematiche emergenti e rilevanti della disciplina, della capacità delle/dei candidate/i di attivare percorsi didattici innovativi e attrattivi, della connessione con le attività di ricerca o con le esigenze di terza missione.
2. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sulle proposte progettuali pervenute, così da offrire al Consiglio della Scuola ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata, ed individua il candidato meritevole di chiamata.

Art. 43 – Atti della Commissione Giudicatrice
Si applica quanto disposto dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 44 – Chiamata
All'esito della valutazione, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio della Scuola con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori di prima fascia per la chiamata di professori ordinari e professori di prima e di seconda fascia per la chiamata

dei professori associati) e viene sottoposta - previo parere del Senato Accademico - all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

Art. 45 – Forme di pubblicità della procedura
Alla procedura è data pubblicità almeno sul sito web della Scuola.

CAPO VIII
CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA

Art. 46 – Nomina in ruolo
1. La nomina è disposta dal Direttore con suo decreto ed ha effetto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, dall'inizio dell'anno accademico, ovvero da altra data (coincidente di norma con il primo giorno del mese), al fine di far fronte a necessità didattiche e di ricerca.
2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Direttore, pubblicato sul sito Web della Scuola e all'Albo Ufficiale on line della Scuola.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo Ufficiale on line della Scuola.

Art. 48 – Norme di rinvio
1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale contenente la disciplina dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari previsto dall'art. 15 della Legge n. 240/2010, come modificato dalla Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, tutte le disposizioni del presente Regolamento facenti riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari devono intendersi riferite ai settori concorsuali secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.